

BStGer RR.2010.142 vom 5. November 2010

Bundesstrafgericht, 2010-11-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2010.142

FR: TPF RR.2010.142 du 5 novembre 2010

IT: TPF RR.2010.142 del 5 novembre 2010

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul ricic-

- 4 -

claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nella gerarchia di applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 cpv. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

E. 1.3

Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti; essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d'ufficio la

conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d). Come già in precedenza il Tribunale federale in ambito di ricorsi di diritto amministrativo, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale tratta unicamente questioni di fatto e di diritto oggetto dell'atto di ricorso e non è tenuta a ricercare d'ufficio motivi – non indicati nel ricorso - che si opporrebbero all'assistenza (DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 consid. 1.4, con rinvii; 122 II 367 consid. 2d, con rinvii; sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.2 del 9 luglio 2009, consid. 2.4; RR.2007.34 del 29 marzo 2007, consid. 3; LAURENT MOREILLON, *Entraide internationale en matière pénale*, Basel 2004, Art. 25 AIMP n. 22; sul contenuto minimo dell'atto di ricorso cfr. FRANK SEETHALTER/FABIA BOCHSLER, in *Waldmann/Weissenberger* (curatori), *Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basilea/Ginevra* 2009, n. 73 e segg. ad art. 52).

E. 1.4

Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC (v. art. 80k AIMP), il ricorso è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80e cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.

E. 1.5

Giusta l'art. 80h AIMP, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale

- 5 -

all'estero). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispettivamente nell'ambito di misure concernenti un veicolo a motore al detentore dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è dunque data soltanto in relazione a detto conto. Essa fa invece difetto per quanto concerne le relazioni bancarie intestate alle società C. SA, Ginevra, e D. SA, Ginevra, relazioni bancarie di cui A. è avente diritto economico.

2. Il ricorrente censura l'abusività della domanda di assistenza, in particolare la mancata collaborazione delle autorità italiane, le quali avrebbero omesso di segnalare che con sentenza del 2 febbraio 2010, cresciuta in giudicato il

E. 4

ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assistenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.

E. 5

Analogo discorso vale per la richiesta formulata dal ricorrente di completare la domanda di assistenza tramite il richiamo dal Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica dell'attestazione che non è stata attivata la "polizza cauzionale" e che l'attuazione del programma è tuttora in atto ad opera del consorzio E. In effetti, come visto più sopra (cfr. supra consid. 2.3), anche se fossero accertate, queste circostanze nulla muterebbero alla validità della domanda di assistenza, la quale – come visto, non risulta né abusiva né priva di oggetto. In queste condizioni, non si giustifica neppure la prospettata audizione dell'Autorità richiedente.

E. 6

In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 9 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.